



ALLEGATO A alla Dgr n. 2528 del 23 dicembre 2014

CONVENZIONE

tra

la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede in Venezia (VE) – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, in seguito chiamata Regione, rappresentata dalla dottoressa Giovanna Frison, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione nella sua qualità di Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, ai sensi della L.R. n. 1/1997, della L.R. n. 54/2012, come da deliberazione di conferimento dell'incarico DGR n. 2962 del 31/12/2013,

e

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 20 di Verona, con sede in Verona (VR), Via Valverde 42, codice fiscale 02573090236, in seguito chiamata Azienda ULSS n. 20, rappresentata dal dott....., che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Azienda ULSS n. 20, in qualità di Direttore Generale.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 15 giugno 2001 è stata approvata la costituzione di un Centro tematico di riferimento regionale per l'analisi epidemiologica dei dati e dei rischi sanità-ambiente correlati.
- Con successiva Deliberazione n. 3310 in data 7.12.2001 la Giunta Regionale ha costituito il succitato Centro denominandolo "Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale", definendone nel dettaglio obiettivi, funzioni e assetto organizzativo, ed affidandone la conduzione all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 22, mediante apposita Convenzione.
- Con successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1726 del 5/7/2005, n. 2901 del 18/9/2007 e n. 2042 del 22/7/2008, la convenzione veniva rinnovata fino a tutto il 20/02/2009.
- Con Deliberazione n. 4532 del 28.12.2007 la Giunta Regionale ha provveduto alla razionalizzazione dei Centri Regionali di Riferimento.
- Con successiva Deliberazione n. 448 del 24.2.2009 il "Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale" è stato denominato con nuova dicitura "Programma Regionale per l'epidemiologia ambientale".
- Con successiva Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011 sono state definite, tra l'altro, le modalità di riorganizzazione dei Programmi regionali conformemente alla programmazione regionale in materia.
- Con Deliberazione n. 3139 del 14.12.2010 è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione anni 2010-2012, successivamente prorogato al 31.12.2013, che ha previsto lo sviluppo di linee di lavoro già proprie del predetto Programma Regionale per l'epidemiologia ambientale, in particolar modo con uno specifico Progetto (n. 2.7.8) relativo alla V.I.S. – Valutazione di Impatto Sanitario.

- Permangono le motivazioni volte ad assicurare continuità alle attività già svolte dal “Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale”, ribadite nel Piano Regionale di Prevenzione 2010-2013, per un supporto alle Aziende Sanitarie in materia, affidandole ora all’Azienda ULSS 20 di Verona che, al riguardo, ha presentato idoneo piano di attività, piano finanziario annuale e relativa proposta di strutturazione del Programma regionale in argomento.
- La continuità delle attività già svolte negli anni in tale ambito va altresì assicurata anche in vista della formale adozione del Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018, al cui interno è previsto uno specifico ambito denominato “Macro Obiettivo” relativo alla “*Riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: OGGETTO, DURATA e FUNZIONI del PROGRAMMA

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l’Azienda ULSS n. 20 per la conduzione del “*Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia Ambientale*”.

La durata della presente convenzione è di tre anni dalla sottoscrizione.

Le funzioni specifiche del Programma sono le seguenti:

- a. supporto documentale e metodologico a favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS sull’analisi epidemiologica dei dati e dei rischi sanità-ambiente correlati;
- b. attivazione rete di operatori di riferimento nelle Aziende ULSS costituendo, per le stesse, un punto di riferimento;
- c. formazione permanente del personale su tali tematiche;
- d. predisposizione di materiale informativo su temi generali di interesse ambientale ed epidemiologico;
- e. di interfaccia con Centri specializzati su temi specifici, con ARPAV e SER.
- f. partecipazione a specifici Tavoli di lavoro istituzionali sugli eventi e sui fenomeni attinenti al rapporto ambiente e salute;
- g. elaborazione di relazioni tecniche, linee guida e documentazione scientifica su argomenti concordati con la Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica riguardanti il rapporto ambiente e salute.

Articolo 2: DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROGRAMMA

Il Programma ha la seguente denominazione:

“Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia Ambientale”.

La conduzione del Programma è affidata al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 20, Verona (VR), ubicato in Via Salvo d’Acquisto n. 7 – Verona (VR).

Articolo 3: DIREZIONE SCIENTIFICA

La Direzione scientifica del Programma è affidata alla dr.ssa Silvana Manservigi, Responsabile dell’U.O.S. Igiene Urbana e Ambientale del Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 20 di Verona, che svolgerà le funzioni di supervisione e coordinamento delle attività.

Articolo 4: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Direttore scientifico si impegna a:

- a. definire e concordare con la Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica il programma annuale di attività;
- b. assicurare l'attuazione del Programma in relazione alle linee progettuali stabilite;
- c. presentare rapporti riguardanti fenomeni ed eventi sui quali la Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica ha richiesto un approfondimento ed una valutazione in ordine alla correlazione ambiente-salute;
- d. predisporre, con riferimento all'attività svolta in ciascun anno, la relativa relazione annuale e la rendicontazione delle spese sostenute per la conduzione del Programma;
- e. trasmettere, trimestralmente alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, la rendicontazione delle spese sostenute e dell'attività svolta per la conduzione del Programma, al fine di consentire il monitoraggio trimestrale dei piani di attività come disposto dal decreto n. 6 del 28/05/2014 del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Articolo 5: PERSONALE COINVOLTO NEL PROGRAMMA

L'Azienda ULSS n. 20 assicurerà l'apporto professionale, per la conduzione del Programma di cui all'art. 2, oltre che del Direttore scientifico, anche tramite la collaborazione con l'Istituto di Igiene dell'Università di Verona, con i Servizi Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende ULSS e altri Enti pubblici con cui saranno sottoscritti specifici protocolli d'intesa.

Art. 6: PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS n. 20

L'Azienda ULSS n. 20 si impegna a:

- a. mettere a disposizione a favore del Programma idonei locali del Dipartimento di Prevenzione;
- b. provvedere al personale e alle attrezzature necessarie nel rispetto della normativa vigente;
- c. gestire il Programma dal punto di vista amministrativo e contabile.

Art. 7: FINANZIAMENTO

I finanziamenti per il primo anno di attività del Programma, e i successivi, saranno, di anno in anno, assegnati con provvedimento regionale sulla base del preventivo di spesa annuale presentato dal Responsabile/Direttore scientifico del Programma.

Il finanziamento regionale per il primo anno (anno 2014) di attività del Programma, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), è stato individuato nella tipologia finanziamento a funzione secondo quanto disposto dal Decreto del responsabile GSA n. 6/2014 e approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 1171 dell'08/07/2014 – Allegato H.

Il finanziamento regionale è destinato all'attività del Programma per coprire i costi riguardanti il personale, come indicato all'art. 6, il materiale inventariabile, di consumo e gestione, nonché quelli necessari per la partecipazione ad eventi formativi relativi all'attività del Programma e alla loro organizzazione.

Art. 8: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di tre anni. Qualora il programma di attività non sia espletato secondo quanto previsto dall'art. 5, la Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione previa disdetta.

Art. 9: PROPRIETA' DEI RISULTATI

Gli studi, i prodotti elaborati e le metodologie sviluppate nell'ambito dell'attività del Programma, compresi i dati rilevati, saranno di proprietà della Regione Veneto.

Qualsiasi documento o prodotto inerente l'attività oggetto della presente Convenzione deve contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto, previa valutazione da parte della Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica.

La diffusione in qualsiasi forma dei risultati e degli studi condotti all'interno del Programma potrà avvenire previa richiesta alla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, che autorizzerà la pubblicazione dei documenti elaborati nell'ambito dell'attività del Programma.

Art. 10: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente Convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 11: REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia - Verona, li

Per la Regione Veneto Giunta Regionale

Il Direttore *

Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica

Dott.ssa Giovanna Frison

Per l'Azienda ULSS n. 20

Il Direttore Generale *

Dott.

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82